

# **Regolamento per la concessione in uso di locali ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 96 del 06.07.2012**

## **Art.1 Finalità ed oggetto**

Il Comune emana il presente Regolamento per la concessione in uso, a tempo parziale e predeterminato, dei locali comunali o di locali di cui il Comune abbia disponibilità, sedi di servizi decentrati, per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, da parte di partiti o movimenti politici di cui alla legge 96/2012.

## **Art.2 Richiesta locali**

La richiesta, a titolo oneroso, da inoltrare al Dirigente del Settore competente, entro e non oltre una settimana prima della manifestazione, deve essere sottoscritta da chi si assume la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, e deve specificatamente indicare: giornata di utilizzo, orari, finalità dell'iniziativa e stima del numero dei partecipanti, dichiarazione di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve e condizioni le previsioni del presente atto ed il nominativo ed il recapito di un referente responsabile.

## **Art.3 Contenuti della concessione**

La concessione del locale deve comunque fissare:

- a) la previsione di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia del risarcimento per eventuali danni a persone e cose, nonché per danni ad operatori nel corso delle ore di utilizzo degli stessi locali da parte di terzi;
- b) il divieto di uso di telefoni, fax e di altre apparecchiature di telecomunicazioni comunali;
- c) la prescrizione della pulizia e della disinfestazione dei locali a cura del Comune con oneri a carico del concessionario;
- d) la copertura dei costi di consumo energia elettrica, stimati da tecnico comunale sulla base del numero delle ore di utilizzo dei locali;
- e) il costo del lavoro per il numero di ore di utilizzo della struttura eccedenti il monte ore di lavoro ordinario, per il numero di unità impiegate.

## **Art. 4 Prescrizioni**

1. L' utilizzo dei locali è subordinato al pagamento anticipato di un rimborso spese d'uso, commisurato in relazione alle spese di gestione ed alla durata dell'uso richiesto, ed alla consegna, prima della fruizione d'utilizzo del locale concesso, della relativa ricevuta di avvenuto versamento per come effettuato presso la tesoreria comunale.

2. Il richiedente, ove occorrente, dovrà munirsi delle prescritti autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza, assumendosi direttamente qualsiasi responsabilità in materia di ordine pubblico durante lo svolgimento dell'attività..

## **Art. 5 Stato dei luoghi**

I locali oggetto della concessione sono consegnati nello stato d'uso in cui si trovano ed al termine devono essere riconsegnati in perfetto ordine, liberi da ogni cosa di proprietà del concessionario e, qualora riscontrato un utilizzo difforme, si provvederà ad addebitare al richiedente le conseguenti spese, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 6 Divieti**

1. E' fissato il divieto di utilizzare i locali per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione; è fatto altresì obbligo di condurre le attività nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti di chiunque.



2. Eventuali modifiche dell'arredo o installazione di pannelli possono essere consentiti solamente previa espressa autorizzazione del Comune.

#### **Art.7 Competenza e modalità di rilascio della concessione**

1. La verifica dei requisiti e la determinazione dell'assegnazione è di competenza del Dirigente del Settore.
2. La competenza di cui al comma 1 è individuata nel dirigente che ha in gestione i locali oggetto di richiesta.

#### **Art. 8 Responsabilità del concessionario**

1. L'Amministrazione comunale è sollevata dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose.
2. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nel periodo di durata della concessione in uso.
3. Il concessionario nel fruire dei locali si assume l'obbligo di rispettare, oltre il presente regolamento, le normative disciplinanti le attività da esercitare nei locali concessi in uso.

#### **Art. 9 Disposizioni Finale**

1. Il presente Regolamento è sottoposto a pubblicazione all'Albo pretorio secondo le modalità fissate dall'art. 124 del vigente Statuto comunale.

